



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.10.2011, relativo alla società OFFICINA DI RICERCA KIDS S.r.l. in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società OFFICINA DI RICERCA KIDS S.r.l. in fallimento, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OFFICINA DI RICERCA KIDS S.r.l. in fallimento;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 12.10.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20.10.2011, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori della società OFFICINA DI RICERCA KIDS S.r.l. in fallimento, dipendenti presso le sedi aziendali di:

- Rodengo Saiano (BS) – 3 lavoratori;
- Molfetta (BA) – 1 lavoratore;
- Foiano della Chiana (AR) – 2 lavoratori;
- Vicolungo (NO) – 4 lavoratori;
- Mondovì (CN) – 2 lavoratori;
- Sant'Oreste (RM) – 3 lavoratori;
- Castel Guelfo di Bologna (BO) – 2 lavoratori;
- Agira (EN) – 2 lavoratori.

così suddivisi:

- 19 lavoratori per il periodo dal 12.10.2011 al 31.10.2011;
- 15 lavoratori per il periodo dal 01.11.2011 al 30.11.2011;
- 12 lavoratori per il periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 55.952,38 (cinquantacinquemilanovecentocinquantadue/38).

Matricola INPS: sede di Rodengo Saiano (BS) 1514833739

sede di Molfetta (BA) 0914083445

sede di Foiano della Chiana (AR) 0503840486

sede di Vicolungo (NO) 5207847801

sede di Mondovì (CN) 2707719186

sede di Sant'Oreste (RM) 7054463797

sede di Castel Guelfo di Bologna (BO) 1315777166

sede di Agira (EN) 2803677351

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 55.952,38 (cinquantacinquemilanovecentocinquantadue/38), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25/01/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli